



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: ragioneria@comuneroccasangiovanni.it

Copia conforme all'originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del 28-10-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CARAVAGGIO FABIO	P	CARAVAGGIO LINO	P
D' AMARIO EMANUELE	P	BOZZELLI PIO	P
MINERVINO FRANCESCO	A	MARTELLI MARCELLO	P
MELIZZA DALILA	P	COLLINI BEATRICE	P
ROMANO ALESSANDRO	A	FULVI-FIRMI DINA	P
PAOLUCCI FEDERICO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. . 2

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:

Veri' Erminio	P
Caravaggio Carmelita	P

Assume la presidenza il Signor CARAVAGGIO FABIO, in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Erminio Veri per l'illustrazione del punto, il quale precisa che, con l'introduzione dell'imposta di soggiorno, si vuole ricorrere ad uno strumento che, consentendo ai comuni turistici e alle città d'arte di ottenere un contributo da parte di chi ivi pernotta nelle strutture ricettive, permette loro di sostenere e migliorare i servizi destinati proprio al turismo. Evidenzia che l'imposta non ha una finalità generica, ma totalmente vincolata ad interventi di promozione e sviluppo turistico, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al miglioramento dei servizi pubblici locali, interventi particolarmente difficili da assicurare con le attuali risorse, insufficienti per corrispondere adeguatamente alla crescita di presenze registrate nel nostro Comune negli ultimi anni. Chiede, quindi, di votare favorevolmente al regolamento proposto a beneficio dello sviluppo del territorio, precisando che il testo della proposta contiene un errore materiale, un refuso, nell'indicazione dell'anno 2017 con riferimento al parere del Revisore dei Conti, la cui correzione è approvata dal Consiglio, su sua richiesta.

Prende la parola il Consigliere Marcello Martelli che annuncia l'astensione poiché la decisione al riguardo doveva essere preceduta dalla presentazione agli operatori del settore, ai cittadini, di qualche idea di investimento, per non fare pensare che la scelta è determinata soltanto per fare cassa.

La Consiglieria Dina Fulvi Firmi dichiara il proprio voto contrario, ritenendo che l'imposta di soggiorno non è adeguata per Rocca San Giovanni, in quanto è un piccolo borgo che va alla ricerca di turisti e rispetto a cui non è corretto fare riferimento ad altri Comuni perché si tratta di realtà molto diverse tra di loro.

Il Vice Sindaco Erminio Veri risponde che, proprio per far fare al nostro Comune quell'auspicato e necessario passo avanti, occorrono risorse, ad esempio per la pubblicità, per i fiori, per le rastrelliere, per le discese al mare. Inoltre, i turisti, che giustamente si vogliono attrarre, vogliono servizi e per questi occorrono risorse. Altresì, che gli operatori del settore sono stati coinvolti nel percorso di istituzione dell'imposta.

Il Sindaco prende la parola e aggiunge che non bisogna sminuirsi rispetto agli altri Comuni e che la partecipazione nei diversi contesti, per esempio, dei Borghi più belli d'Italia, porta notorietà al Comune di Rocca San Giovanni. Poi, verificato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.5/2025 del 14/10/2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione:

Favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Dina Fulvi Firmi), astenuti n. 2 (Marcello Martelli, Beatrice Collini),

D E L I B E R A

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

Favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Dina Fulvi Firmi), astenuti n. 2 (Marcello Martelli, Beatrice Collini),

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 06-11-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 756;
- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Rocca San Giovanni, li 06-11-2025

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li 06-11-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa COLAIEZZI
MARIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-10-2025

Rocca San Giovanni, li 06-11-2025

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA



Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 08-10-2025

Settore: I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

**Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - I SETTORE

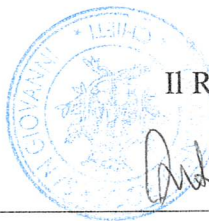
Data: 08-10-2025



Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 08-10-2025



Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

IL SINDACO PROPONENTE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Rocca San Giovanni, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Rocca San Giovanni rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, poiché affaccia sulla Costa dei Trabocchi e sulla Via Verde,

pista ciclopedonale che congiunge i Comuni da Ortona a Vasto, al centro dei quali è collocata Rocca San Giovanni;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del .../.../2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

P R O P O N E

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Rocca San Giovanni l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997;
5. di prevedere per l'anno 2026, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di € 10.000,00.



Il Proponente
Dr. Fabio Caravaggio

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 08-10-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60121

<http://www.comuneroccasangiovanni.it>

e-mail: comune.roccasangiovanni@pec.it

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Rocca San Giovanni	2
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto Responsabile della riscossione	2
Articolo 4 Misura dell'imposta	3
Articolo 5 Esenzioni ed agevolazioni	3
Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 Sanzioni	5
Articolo 10 Riscossione coattiva	6
Articolo 11 Rimborsi	6
Articolo 12 Contenzioso	6
Articolo 13 Funzionario responsabile dell'imposta	6
Articolo 14 Norme di rinvio	6
Articolo 15 Entrata in vigore	7

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Rocca San Giovanni

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rocca San Giovanni in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal primo giorno dell'anno successivo all'emanazione del presente regolamento. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nell'articolo 1, ubicate nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche quelle situate all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 che si trovano nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni e non risulta residente nel di Rocca San Giovanni.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. I soggetti non riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta,

nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del “decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità della riscossione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento, come definito dalla normativa vigente in materia, e fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. La deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce le tariffe, annualmente ed in occasione della predisposizione del documento previsionale, definisce anche le tipologie di intervento da finanziare per ciascun anno finanziario.
4. Il Comune di Rocca San Giovanni comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e

successive modificazioni. Sono altresì, previste le seguenti riduzioni dell'imposta di soggiorno:

3. Sono altresì previste le seguenti riduzioni:

- l'imposta viene ridotta del 50% a chi soggiorna dal 01 novembre al 30 aprile;
- l'imposta viene ridotta del 50% per gli anziani di età superiori a 65 anni;
- l'imposta viene ridotta fino a un massimo del 50% per eventi di rilevante importanza organizzati e/o patrocinati dal Comune per i quali verrà adottata, di volta in volta, apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dal mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio....del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Rocca San Giovanni.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dal mese successivo, in una delle seguenti modalità:

- a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rocca San

Giovanni;

- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- c) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° giugno 2026.